

# COMUNE DI MONTELABBATE

Provincia di Pesaro e Urbino



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'USO DEGLI ORTI PUBBLICI URBANI

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2014*

## **Articolo 1**

### **Oggetto, definizioni e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani pubblici.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, avente una superficie di mq. 80, non frazionabile al suo interno, messo a disposizione dagli aventi titolo per un periodo di durata non superiore a 5 anni, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto.
3. Per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 60 mq. Che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
4. Sarà possibile avere in concessione un lotto di orto pubblico anche ai concessionari che siano proprietari di un terreno superiore a 60 mq. Salvo che possano dimostrare inequivocabilmente l'impossibilità di utilizzare tale appezzamento a fini orticoli (per esempio: bosco, terreni con particolare pendenze, etc.).
5. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
6. L'Amministrazione Comunale di Montelabbate individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi a soggetti appartenenti alle diverse categorie a fronte del pagamento di un canone annuo a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali.
7. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
  - a) stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità, creando percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano;
  - b) soddisfare la domanda sociale di "paesaggio" recuperando gli spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune, contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente. Migliorare gli spazi pubblici urbani è la condizione necessaria per migliorare l'abitabilità delle nostre città e dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani e di spazi "verdi" di qualità;

## **Articolo 2**

### **Requisiti per la concessione**

Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei requisiti specificati nei successivi commi.

- 1) **Requisiti richiesti per la categoria "orti per pensionati" (CATEGORIA A):**
  - essere residenti nel Comune di Montelabbate ;
  - essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
  - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
  - Essere il grado di coltivare personalmente l'orto.
- 2) **Requisiti richiesti per la categoria "orti per famiglie" (CATEGORIA B):**
  - essere residenti nel Comune di Montelabbate;
  - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'amministrazione.

### **Articolo 3 Procedure di concessione**

- 1) La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all'esito di graduatorie formate in conclusione della procedura prevista e disciplinata in parte dal presente atto e in parte da apposito bando pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune ([www.montelabbate.net](http://www.montelabbate.net)).
- 2) Le graduatorie relative a ciascuna delle due categorie (A-B) soggettive di cui all'art. 2 sono formate applicando i criteri meglio specificati nell'art. 10 ed approvate con determina del responsabile del settore competente.
- 3) La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto.  
Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
  - a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
  - b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione;
  - c) versi la quota di canone stabilita all'atto della concessione entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto.
- 4) Le graduatorie rimarranno valide fino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
- 5) A ciascun concessionario non potrà essere concesso più di un lotto.

### **Articolo 4 Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto**

- 1) La concessione ha una durata complessiva di 5 (cinque) anni a decorrere dal verbale di consegna del lotto.
- 2) La concessione dell'orto pubblico si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
- 3) I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma, ma possono presentare diverse dimensioni. Le diverse dimensioni dei lotti sono dettate dalla conformazione del terreno, che non deve subire trasformazioni significative rispetto allo stato di origine.
- 4) I singoli lotti saranno consegnati liberi, con terreno delimitato.
- 5) L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.
- 6) Gli orti concessi ai soggetti appartenenti alle categorie A e B debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.
- 7) In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a tre mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.

- 8) L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo documentato superiore a tre mesi, va segnalata all'ufficio competente che, eventualmente, provvederà ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria.
- 9) In caso del decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso al altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare non intendano subentrare nella concessione fino alla naturale decadenza.
- 10) La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 8 e 9, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario nonché a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
- 11) Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.
- 12) Alla scadenza della concessione, il concessionario può ottenere la riassegnazione dell'orto urbano per un pari periodo, previa richiesta contenente tutta la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

## **Articolo 5**

### **Regole di utilizzazione degli orti urbani**

- 1) I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente Regolamento per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:
  - Non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
  - Non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare;
  - Non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario;
  - Non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
  - Collocare una sola casetta per il ricovero degli attrezzi in legno di dimensioni non superiori a mt. 2 x mt. 2 ed altezza massima mt. 1,80;
  - Adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo della zanzara tigre;
  - Non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
  - Non recintare il lotto concesso con ulteriori delimitazioni rispetto a quelle esistenti al momento della consegna, ad eccezione della parte frontale con cancello o recinzione;
  - Provvedere alla manutenzione delle recinzioni;
  - Realizzare cassapanche o strutture ad esse equiparabili, nel pieno rispetto sia in termini di materiale che di soluzioni costruttive delle specifiche tecniche contenute nel documento tecnico allegato ai relativi bandi di concessione;
  - Usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione;
  - Non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
  - Non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
  - Non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti ;
  - Rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
  - Non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
  - Non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
  - Non coltivare piante e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua;

- Non coltivare alberature da frutto di alto fusto;
- Coltivare l'orto assegnato con continuità;
- Adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
- Osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente;
- Non utilizzare né prodotti classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti", né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso dello specifico patentino;
- Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non incolto e non disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- Mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest'ultima derivi dalla prima;
- Rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere, che non dovranno superare l'altezza di mt. 1,80;
- Approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- Utilizzare eventuale cassapanca orizzontale a corredo dell'orto per la custodia degli attrezzi di lavoro;
- Osservare il divieto di costruire capanni o similari;
- Pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfettaria dovuti al Comune ai sensi del successivo art. 8;
- Rispettare ogni altra disposizione contenuta nel presente Regolamento, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione;
- Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- Provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il relativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
- Non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- Non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- Non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- Vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- Pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- E' fatto divieto di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario nei mesi della concimazione (da ottobre a febbraio);
- Contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e allo sgombero neve di tutte di tutte le parti comuni (viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
- Osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
  
- Mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni possibile conflittualità direttamente agli uffici comunali competenti;

- In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regola sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.

#### **Articolo 6** **Revoca della concessione**

1. Il Responsabile del Settore, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali previste dal presente regolamento da parte del concessionario, provvederà a formale diffida. In caso di reiterata inosservanza e/o di inottemperanza alla diffida, il Responsabile del Settore provvederà alla revoca di concessione.
2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata anche per motivi di carattere generale o altro pubblico interesse. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute i violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

#### **Articolo 7** **Responsabilità e controversie**

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che dalle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale di eventuali spese sostenute per il ripristino.
2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o terzi e/o a cose di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso.
3. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.
4. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per infortuni occorsi al concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

#### **Articolo 8** **Canone concessorio e riparto di spese**

1. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per gestione (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di concorso spese, denominata canone e fissata, su base annua (12 mesi), in misura pari a 1 € per ogni mq del lotto dato in concessione (comprensivo di vialetto di accesso). La somma deve essere versata entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto come previsto dall'art. 3 del presente "Regolamento per la concessione e l'uso degli orti pubblici urbani".
2. Oltre alle spese del canone annuo sono a carico del concessionario le spese relative al consumo dell'acqua, che saranno divise alla fine dell'anno solare in parti uguali tra i lotti dati in concessione qualora il costo dell'acqua a carico del comune per il suo consumo sia superiore al totale del canone concessorio versato per gli orti.
3. Qualora, nell'arco dei 5 anni di concessione dell'orto pubblico, si verificano due ritardi nei pagamenti del canone di concessione e/o del canone di pagamento della quota spettante per il consumo

dell'acqua il Comune toglie l'utilizzo del lotto al concessionario, il quale dovrà lasciare libero l'orto pubblico entro 30 giorni dalla data di ricezione dello sgombero.

4. La quota del canone annuo e la eventuale parte della bolletta dell'acqua dovranno essere corrisposte presso Tesoreria Comunale entro i termini previsti per ciascuna corrispondenza dal presente Regolamento.
5. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

#### **Articolo 9** **Azione di controllo del Comune**

1. L'Amministrazione comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato.
2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

#### **Articolo 10** **Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione**

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, alle domande di concessioni sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nei commi successivi.
2. **CATEGORIA A** – “Orti per pensionati” – punteggio massimo: 15 punti

<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Fascia di età	In quiescenza sotto i 60 anni	7
	In quiescenza sopra i 60 anni	9
<b>-----</b>		
Fascia ISEE	da 0 € a 5.000 €	6
	da 5.001 € a 10.000 €	5
	da 10.001 € a 15.000 €	4
	Superiore a 15.001	0
<b>-----</b>		

In caso di parità di si procede per estrazione.

3. **CATEGORIA B** – “Orti per famiglie” - punteggio massimo: 15 punti

<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRI</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
Numero dei componenti nucleo familiare	1 componente	3
	da 2 a 3 componenti	5
	da 4 a 5 componenti	7
	oltre 6 componenti	9
<b>-----</b>		
Fascia ISEE	da 0 € a 5.000 €	6
	da 5.001 € a 10.000 €	5
	da 10.001 € a 15.000 €	4
	Superiore a 15.001	0
<b>-----</b>		

In caso di parità di punteggio si procede per estrazione.